



COMUNE DI CIMITILE
Imposta municipale propria (IMU)
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

**Riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione
in comodato ai famigliari**
Obbligo di registrazione del contratto

Legge di stabilità 2016

Comma 10 lett. A) e b)

Modifica del regime di tassazione degli immobili concessi in comodato

Con la legge n. 208 del 2015 art. 1 comma 10 (**legge di stabilità 2016**) è stata introdotta la seguente novità:..."la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La registrazione del contratto richiesta dalla norma si chiede, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione già dal mese di gennaio 2016, qual è il termine ultimo entro il quale possono essere stipulati e registrati i contratti in parola.

La stessa disposizione prevede che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Al riguardo, va ricordato che ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'IMU; pertanto, le disposizioni di cui sopra e le relative considerazioni che si vanno ad effettuare, si applicano anche alla TASI.